**oggetto: Esenzioni obbligo ECM professionisti sanitari in pensione**

* valido per professionisti sanitari in pensione che esercitano **saltuariamente** l’attività professionale.

L’ufficio ECM della FNOMCeO a tal proposito chiarisce:

·    il campo di azione dell’esercizio **saltuario** della professione è da

 ritenersi molto ristretto, delegato a sporadica attività (per es.

 richiesta di qualche certificato medico)

* ove vi sia regolarità lavorativa, **anche di n. 1 visita alla settimana**, l’attività non è da ritenersi saltuaria.

L’esenzione è un diritto esercitabile **esclusivamente** su istanza del professionista sanitario secondo le modalità previste e costituiscono una riduzione dell'obbligo formativo triennale le fattispecie di sospensione dell'attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell'offerta formativa, attestata o autocertificata.

Le istanze devono essere trasmesse previa iscrizione tramite il portale COGEAPS, secondo i modelli riportati all’allegato X.

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Commissione nazionale per la formazione continua

MANUALE SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL PROFESSIONISTA SANITARIO

allegato: richiesta domanda di riconoscimento di esenzione ECM (allegatoX)